

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2240

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

### CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

*Presentata il 26 gennaio 1988*

#### Termini per la costituzione degli esecutivi dei Consigli delle Regioni e degli enti locali

ONOREVOLI DEPUTATI! — La presente proposta di legge riproduce, in modo identico, il testo già votato dal consiglio regionale della Liguria il 21 gennaio 1987, presentato alla Camera il 6 febbraio 1987, col n. 4420 e decaduto a causa dello scioglimento anticipato della nona Legislatura; con la presentazione di essa, che viene ora ripetuta in quanto le motivazioni che ne furono all'origine permangono inalterate, questo consiglio ha inteso sollecitare le Camere ad affrontare un problema esistente da tempo, ma sul quale le vicende seguite alle elezioni del 12 maggio 1985 hanno richiamato con particolare intensità l'attenzione dell'intera opinione pubblica nazionale.

Si tratta dell'assenza, nella normativa in vigore, di qualunque termine per l'elezione degli esecutivi nelle regioni e negli enti locali.

Il consiglio regionale ligure è ben consapevole del fatto che le notevoli difficoltà e i gravissimi ritardi nella costituzione degli esecutivi stessi sono politiche, e non possono essere contrastate con meri meccanismi procedurali: ma ritiene che l'esistenza di termini perentori costringerebbe le forze politiche a definire le intese, o a prendere atto della impossibilità di raggiungerle, in tempi maggiormente rispettosi degli interessi fondamentali della collettività.

Il problema qui affrontato, pur non essendovi mai state iniziative concrete per trovarne valide soluzioni, ha raccolto recentemente una certa attesa nelle diverse sedi: l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) ha rilevato come i lunghissimi ritardi nella formazione degli esecutivi abbiano sempre maggior peso nella perdita di immagine da parte degli

enti locali; indicazioni emergono anche dal lavoro della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali della nona Legislatura. Nel capitolo « Il Sistema delle autonomie » della relazione conclusiva dell'onorevole Bozzi il paragrafo 11.8 inizia infatti affermando « La Commissione ha dedicato particolare attenzione al tema della "governabilità" delle regioni e degli enti locali. La crescente mole di funzioni attribuite a tali organismi man mano che si procede sulla via del decentramento per la costruzione di uno "Stato delle autonomie" impone di farsi maggiormente carico degli inconvenienti che derivano per la comunità e per tutti i cittadini da situazioni di governabilità nei vari livelli del potere locale, inconvenienti qualitativamente non inferiori, anche se in riferimento ad aree più ristrette, di quelli che derivano da situazioni di ingovernabilità nelle istituzioni centrali dello Stato ». Seguono altre considerazioni che si concludono come segue: « La Commissione ha... concordato nell'auspicare le seguenti misure per migliorare l'efficienza delle regioni e degli enti locali, da adottare con strumenti... legislativi:

.....

c) la prescrizione di un limite massimo di tempo perché i consigli regionali, comunali e provinciali costituiscano le rispettive giunte, con la sanzione, in difetto, dell'automatico scioglimento, e del ricorso a nuove elezioni;... ».

Poiché molti altri problemi relativi al funzionamento delle assemblee regionali, provinciali e comunali sono attualmente dibattuti in diverse sedi, e poiché riguardo ad essi vengono formulate anche ipotesi radicalmente innovative (ad esempio per le procedure di elezione del sindaco o per modifiche drastiche del metodo elettorale per i consigli), qualcuno potrebbe obiettare alla presente proposta affermando l'opportunità di una scelta legislativa globale su tutti questi argomenti.

Il consiglio regionale ligure non concorda con tale impostazione, in quanto il

dibattito sul complesso delle questioni elettorali relative agli enti locali, pur se in qualche modo ormai avviato, non sembra destinato a concludersi con scelte precise a breve termine, mentre una decisione su termini certi per l'elezione degli esecutivi dovrebbe trovare larghissimo consenso, e può pertanto essere assunta immediatamente: tanto più che la validità di essa è del tutto indipendente da quanto si potrà poi decidere sugli altri problemi relativi ai consigli, ai sindaci, e ad altre possibili ristrutturazioni degli enti locali.

Per motivare l'urgenza con cui questo consiglio ritiene debba essere affrontata la specifica questione qui considerata, appare indicativo riportare i dati relativi ai 38 comuni liguri a sistema elettorale proporzionale (cioè con più di 5.000 abitanti) ove si è votato il 12 maggio 1985. Entro tre mesi da tale data la giunta si era costituita in 12 tra essi, entro 4 mesi in altri 4, entro 5 mesi in altri 9; un terzo esatto dei comuni, cioè 13, l'ha costituita a oltre 5 mesi dalle elezioni. A riprova del fatto che anche in situazioni amministrativamente difficili proprio il timore della ripetizione di elezioni può stimolare a trovare soluzioni in tempi ben più brevi, si rileva peraltro che gli altri 10 comuni liguri oltre i 5.000 abitanti, ove per scioglimenti anticipati si è votato fuori turno nel 1983 o nel 1984, sono stati ben più sollecitati: 8 di essi avevano la giunta in meno di 3 mesi, i 2 residui in meno di 4.

L'illustrazione dell'articolato può essere molto sintetica, in quanto le soluzioni proposte sono estremamente semplici.

L'articolo 1, ferme restando le procedure per lo scioglimento dei diversi consigli già previste dalla vigente normativa, ne stabilisce l'avvio obbligatorio qualora entro 3 mesi dalla proclamazione degli eletti i consigli stessi non siano stati in grado di eleggere i propri esecutivi. Tale lasso di tempo, tra l'altro più ampio di quanto inizialmente indicato dal consigliere regionale proponente ed anche di quanto suggerito in alcune proposte d'iniziativa parlamentare, appare largamente

adeguato per consentire il perfezionamento di intese politiche; ogni ulteriore allungamento sarebbe poco rispettoso delle esigenze di funzionalità delle amministrazioni e della stessa credibilità delle istituzioni.

L'articolo 2, definendo come inderogabile il termine di tre mesi per lo svolgimento di nuove elezioni dopo lo scioglimento anticipato dei consigli, vuole evitare gestioni commissariali prolungate.

Scopo della presente proposta non è infatti — come è evidente — una compressione delle autonomie locali, ma anzi una loro valorizzazione.

L'articolo 3 stabilendo date certe per le convocazioni iniziali dei consigli, consente infine che questo adempimento sia sottratto ad ogni forma di strumentalizzazione, e corrisponde all'esigenza di assicurare un immediato visibile effetto delle scelte espresse dagli elettori col loro voto.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Allo scioglimento del consiglio regionale, con le procedure di cui all'articolo 126 della Costituzione, ovvero dei consigli comunali e provinciali, con le procedure di cui all'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, si procede in ogni caso qualora entro novanta giorni dalla proclamazione degli eletti in tali consigli questi non abbiano provveduto all'elezione della rispettiva giunta.

### ART. 2.

1. Nel caso di cui all'articolo 1, il termine di tre mesi per lo svolgimento di nuove elezioni comunali e provinciali è inderogabile.

### ART. 3.

1. I consigli di cui all'articolo 1 sono convocati entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti per procedere alla convalida dei propri membri, o comunque per avviare le relative procedure.